

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1022

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIGNANI GRIMALDI, COLOMBINI, MIGLIASSO, LEVI
BALDINI, MONTECCHI, FILIPPINI GIOVANNA, PETRO-
CELLI, MAINARDI FAVA, LORENZETTI, CICERONE**

Presentata il 16 luglio 1987

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di indennità di accompagnamento per i cittadini portatori di *handicap*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Siamo certi che non saranno necessarie molte parole per illustrare il motivo da cui nasce questa proposta di legge che, breve nella stesura, sottende un contenuto importante per i principi umani a cui si ispira. La nostra proposta di legge, infatti, si pone come risposta giusta ed indilazionabile a richieste precise di molti cittadini portatori di *handicaps*, per i quali, anche gli atti quotidiani della vita, si vestono spesso di particolari difficoltà che generano in loro, oltre ad un senso di disagio, un prepotente sentimento di autonomia e di libertà. Per questa ragione essi invocano spesso provvedimenti legislativi capaci di aiutarli a svincolarsi da dipendenze troppo strette e di favorire un cammino più agevole e disinvolto nel corso faticoso della loro esistenza. Lo stesso recarsi presso gli uffici postali il 28 di ogni bimestre per riscuotere la pensione e l'indennità di accompagnamento erogata dal Ministero dell'interno, lo

stesso cercare un accompagnatore disponibile anche a lunghe ed estenuanti file, costituisce un motivo ricorrente di preoccupazione che naturalmente si duplica quando all'invalidità si aggiunge anche la vecchiaia. Certamente questi motivi di disagio, propri del resto di tutti i pensionati, hanno dovuto essere presenti ai legislatori della legge 7 agosto 1985, n. 428, a cui ci è sembrato opportuno poterci riagganciare. Per questo intendiamo apportare semplici e necessarie correzioni all'articolo 1.

All'articolo 1, comma secondo, lettera *d*), della suddetta legge, estendere i provvedimenti contemplati anche a tutti quei beneficiari di pensioni e di indennità di accompagnamento erogate dal Ministero dell'interno, i quali, essendo in possesso di un conto corrente personale, ne facciano espressamente richiesta.

All'articolo 2, inoltre, intendiamo fissare i termini entro i quali la legge deve entrare in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, è sostituita dalla seguente:

« *d)* semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di speciali assegni di Stato, il sistema di pagamento di tutte le pensioni, comprese le pensioni civili erogate dal Ministero dell'interno, nonché il sistema di pagamento delle indennità di accompagnamento, autorizzandone, a domanda dell'interessato, anche l'accreditamento in conto corrente postale o bancario ».

ART. 2.

1. Ai fini dell'attuazione del precedente articolo, il termine di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 7 agosto 1985, n. 428, è prorogato di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.